



COMUNE DI ONORE

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento individua i criteri unificati della situazione economica assunti dal Comune di ONORE per i cittadini residenti che richiedono prestazioni o servizi sociali, scolastici, ed assistenziali erogati da codesta Amministrazione non destinati alle generalità dei cittadini e collegati nella misura o nel costo a determinate condizioni economiche.

Art. 2

Riferimenti legislativi

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono correlate alla seguente normativa:

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 *“Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazione agevolate”*.

D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 *“Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazione agevolate”*.

D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 *“Disposizioni correttive del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”*.

D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 *“Regolamento concernente modifiche al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.”*

D.P.C.M. 18 maggio 2001 *“Approvazione dei modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attuazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell’art. 4, comma 6, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130”*.

Art. 3

Integrazioni ai regolamenti e categorie di servizi soggetti all’applicazione ISE

Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

- a) il Regolamento per l’erogazione di prestazioni socio assistenziali;
- b) il Piano di Diritto allo Studio;
- c) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie, e tariffarie che prevedano la valutazione delle condizioni economiche dei richiedente;
- d) immobili di proprietà comunale destinati all’edilizia residenziale pubblica;
- e) altri servizi. Rientrano nei servizi di cui al presente regolamento l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e quello di maternità. Eventuali altri servizi di nuova istituzione, anche ad opera dello Stato e/o della Regione, per l’accesso ai quali la determinazione dell’ISE costituisca requisito indispensabile.

Art. 4

Composizione del nucleo familiare ai fini della richiesta dei servizi.

Il nucleo familiare preso a riferimento per la valutazione della situazione economica di coloro che fanno richiesta dei servizi di cui all’art. 1 del presente regolamento è composto dal richiedente medesimo e dai soggetti componenti la sua famiglia anagrafica salvo quanto previsto dall’art. 1 *bis* del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 04 aprile 2001, n. 242.

Art. 5

Criteri per la determinazione dell’indicatore della situazione economica (ISE) e dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

La valutazione della situazione economica di chi richiede l’intervento o la prestazione assistenziale e/o educativa è determinata con riferimento al nucleo familiare.

L’ISE dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene combinando:

- 1) **il reddito;**
- 2) **il patrimonio.**

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare composto da più persone, la situazione economica, viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e rapportata con la scala di equivalenza di cui alla tabella n. 2 del D. Lgs. 109/98 e precisamente:

numero dei componenti il nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

- ◆ + 0,35 per ogni ulteriore componente
- ◆ + 0,20 in caso di assenza di un genitore e presenza di figli minori
- ◆ + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n.104/1992 o di invalidità superiore al 66%
- ◆ + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o di impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno sei mesi. Spetta altresì al nucleo composto soltanto da un unico genitore e da figli minori purché il genitore dichiari un reddito da lavoro dipendente e d'impresa per almeno sei mesi nel periodo in cui fanno riferimento o redditi della dichiarazione sostitutiva.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo ed il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma precedente, determina l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente.

Art. 6

Modalità di calcolo del reddito.

1. Il reddito si calcola sommando il reddito di ciascun dipendente del nucleo familiare derivante da:
 - a) il reddito complessivo ai fini I.R.Pe.F. quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RN1 – 730: quadro di calcolo I.R.Pe.F., Rigo 6), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In mancanza di obbligo di dichiarazione dei redditi vanno assunti redditi imponibili ai fini I.R.Pe.F. risultanti dell'ultima certificazione, rilasciata dai soggetti erogatori. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da compitare gli emolumenti arretrati relativi a prestazione di lavoro e di persone, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti.
 - b) il reddito da lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello stato.
 - c) I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - d) Il reddito figurativo da attività finanziarie determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare.

Dalla somma dei redditi dei familiari, così determinati, si detraggono fino a concorrenza Euro 5.164,57= Lit. 10.000.000, qualora il nucleo familiare risieda in affitto, con contratto registrato.

Art. 7

Modalità di calcolo del patrimonio.

Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente del nucleo:

- a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diversi da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato.

Dal valore così determinato di detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo, alla stessa data del 31 dicembre, per mutui contratti per predetti fabbricati; in alternativa alla detrazione per il debito residuo del mutuo, è detratto, se più favorevole, il valore dell'abitazione principale, come sopra definito, nel limite di Euro 51.645,69=Lit. 100.000.000. Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni, la detrazione si applica su una di tali abitazioni, individuata dal richiedente.

Nel caso di possesso dell'abitazione principale in misura inferiore al 100% la detrazione sarà rapportata a detta quota.

- b) il valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite dal C.P.C.M. n. 221/1999 come modificato ed integrato dal D.P.C.M. n. 242/01.

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita la patrimonio di tutto il nucleo familiare pari a Euro 15.493,71= Lit. 30.000.000. Detta franchigia non si applica per la determinazione del reddito di cui al punto d) dell'art. 5.

Il valore così definito viene considerato ai fini della determinazione dell'ISE nella misura del 20%.

Art. 8

Dichiarazione sostitutiva della situazione economica per accedere ai servizi di cui al precedente art. 2

Coloro che richiedono di accedere, con agevolazioni, ad uno o più dei servizi elencati all'art. 2 devono presentare una dichiarazione sostitutiva redatta conformemente a quanto previsto dal modello tipo e dalle relative istruzioni approvate con D.P.C.M. del 18 maggio 2001 attestante tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica, e pertanto del livello di contribuzione al costo del servizio.

Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere inoltrato, congiuntamente alla richiesta della prestazione, all'Amministrazione comunale che rilascerà la relativa attestazione, previa verifica della leggibilità, completezza e correttezza formale dei dati.

La dichiarazione sostitutiva ISEE può essere presentata in vari modi:

- ◆ Consegnandola di persona all'addetto all'ufficio e sottoscrivendola in sua presenza;
- ◆ Trasmettendola all'ufficio, completa della sottoscrizione e di una copia del documento di riconoscimento;
- ◆ Rendendo la dichiarazione direttamente all'addetto all'ufficio, se chi dichiara non sa o non può firmare;
- ◆ Presentando la dichiarazione con la firma già autenticata ai sensi di legge, quando il cittadino non ricorra ai casi precedenti.

Le attestazioni ISEE sono sottoscritte dal responsabile del servizio competente o dal responsabile del procedimento, appositamente delegato.

L'attestazione ha validità 12 mesi dalla data di rilascio.

Il richiedente ha facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini dei calcoli dell'ISEE.

Il Comune potrà a sua volta richiedere una nuova dichiarazione quando intervengono rilevanti variazioni della situazione economica successive alla dichiarazione.

Per le prestazioni in corso di erogazione il Comune di ONORE terrà conto delle variazioni entro 30 giorni dalla presentazione della nuova attestazione.

Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuali presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando, a tal fine, il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati, qualora già in possesso dell'attestazione relativa alla sua situazione economica, prodotta per ottenere un servizio da un ente autorizzato diverso dal Comune di ONORE, può presentarla in luogo della dichiarazione sostitutiva della situazione economica.

Art. 9

Controllo

Al responsabile del servizio competente l'erogazione della prestazione richiesta spettano tutte le funzioni di controllo previste dal D.P.C.M. n. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni oltreché l'applicazione del regolamento per il controllo delle autodichiarazioni e l'acquisizione d'ufficio dei dati (Delibera della Giunta Comunale n. 62 in data 16 giugno 2001).

Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Rt. 10

Riservatezza e trattamento dei dati personali

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena esclusione dal servizio richiesto o, quantomeno, della conseguente applicazione della tariffa massima.

In particolare, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, si precisa che saranno rispettate le disposizioni del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.

Art. 11

Applicazione e decorrenza

Il presente regolamento, troverà la sua piena applicazione a seguito di apposite delibere assunte dagli organi competenti che determineranno per ogni servizio l'importo ISEE entro il quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni e la decorrenza del rispettivo servizio.

Art. 12

Publicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

